

ARTICOLO 279-0 BIS

1. La tassa sul valore aggiunto è percepita al tasso ridotto del 10% sui lavori di miglioria, di trasformazione, di sistemazione e di manutenzione di locali ad uso abitativo, terminati da più di due anni, ad eccezione della parte corrispondente alla fornitura di attrezzature domestiche o mobili o all'acquisizione di grosse attrezzature fornite nel quadro di lavori di installazione o di sostituzione del sistema di riscaldamento, degli ascensori, dell'installazione sanitaria o del sistema di climatizzazione la cui lista è fissata per decreto del ministro incaricato del bilancio.

2. Per deroga al 1, il tasso previsto all'articolo 278 (20%) si applica ai lavori, realizzati su un periodo di due anni o più:

- a) Che concorrono alla produzione di un immobile nuovo ai sensi del 2° del 2 del I dell'articolo 257;
- b) Al termine dei quali la superficie del pavimento dei locali esistenti è aumentata di più del 10%.

2 bis. Per deroga al 1, il tasso previsto all'articolo 278 si applica ai lavori di pulizia così come ai lavori di sistemazione e di manutenzione degli spazi verdi.

3. Il tasso ridotto previsto al 1 è applicabile ai lavori fatturati al proprietario o, all'occorrenza, al condominio, al locatario, all'occupante dei locali o a loro rappresentante a condizione che il richiedente attesti che questi lavori si rapportano a dei locali d'abitazione terminati da più di due anni e non rispondono alle condizioni menzionate al 2. È ugualmente applicabile nelle stesse condizioni ai lavori realizzati per mezzo di una società di economia mista che interviene come terzo finanziatore. L'impresa è tenuta a conservare questa attestazione all'appoggio della sua contabilità.

Il richiedente deve conservare copia di questa attestazione, così come le fatture o note emesse dalle imprese aventi realizzato dei lavori fino al 31 dicembre del quinto anno seguente la loro realizzazione.

Il richiedente è tenuto in solido al pagamento del complemento della TVA se le menzioni riportate sull'attestazione si avverano inesatte per fatto proprio.

ARTICOLO 200 QUATER

1. I contribuenti domiciliati in Francia ai sensi dell'articolo 4B possono beneficiare di un credito di imposta sul reddito a titolo delle spese effettivamente sopportate per il miglioramento della qualità ambientale dell'alloggio di cui essi sono proprietari, locatari o occupanti a titolo gratuito e che essi adibiscono a loro abitazione principale, a condizione di realizzare delle spese menzionate ai b a g del presente 1 secondo le modalità previste al 5 bis.....

Questo credito di imposta si applica:

b Alle spese afferenti a un immobile terminato da più di due anni, pagate tra il 1 gennaio 2005 e 31 dicembre 2015, a titolo di:

1° L'acquisizione di caldaie a condensazione

2° L'acquisizione di materiali di isolamento termico delle pareti vetrate, delle imposte isolanti o delle porte d'entrata che danno sull'esterno; tuttavia, quando l'acquisizione di tali

materiali è realizzata per una casa individuale, il credito di imposta non si applica che alla condizione che le spese menzionate al presente 1 siano realizzate secondo le modalità previste al 5 bis;

3° L'acquisizione e la posa di materiali di isolamento termico delle pareti opache, nei limiti di un plafond di spese per metro quadrato, fissato per decreto congiunto dei ministri incaricati dell'energia, dell'alloggio e del bilancio, così come l'acquisizione di materiali di coibentazione di tutto o parte di una installazione di produzione o di distribuzione di calore o d'acqua calda sanitaria;

4° L'acquisizione di apparecchi di regolazione del riscaldamento;

c. Al costo delle attrezzature di produzione d'energia che utilizza una fonte di energia rinnovabile, ad eccezione delle attrezzature di produzione di elettricità che usa l'energia radiativa del sole, o delle pompe a calore, diverse da quelle aria/aria, la cui finalità essenziale è la produzione di calore o di acqua calda sanitaria, così come il costo della posa dello scambiatore di calore sotterraneo delle pompe a calore geotermiche, nel limite di un plafond di spese per metro quadrato per le attrezzature di produzione di energia che utilizza l'energia solare termica, fissato per decreto congiunto dei ministri incaricati dell'energia, dell'alloggio e del bilancio:

.....omissis

4° Pagati tra il 1 gennaio 2013 e il 31 dicembre 2015 nel quadro dei lavori realizzati in un alloggio terminato da più di due anni;

d) Al costo delle attrezzature di raccordo a una rete di calore, alimentata maggioritariamente da delle energie rinnovabili o da un'installazione di cogenerazione:

.....omissis

4° Pagati tra il 1 gennaio 2013 e il 31 dicembre 2015 nel quadro dei lavori realizzati in un alloggio terminato da più di due anni;

f) Alle spese afferenti a un immobile terminato da più di due anni, pagate tra il 1 gennaio 2009 e il 31 dicembre 2015, a titolo di:

2° la realizzazione, al di fuori dei casi in cui la regolamentazione lo rende obbligatorio, della diagnostica di performance energetica definita all'articolo L.134-1 del codice della costruzione e dell'abitazione. Per uno stesso alloggio, una sola diagnostica di performance energetica apre diritto al credito di imposta per un periodo di cinque anni.

g) alle spese afferenti un immobile terminato da più di due anni, pagate tra il 1 gennaio 2012 e il 31 dicembre 2015, a titolo di caldaie a micro-cogenerazione gas di una potenza di produzione elettrica inferiore o uguale a 3 kilowattora-ampere per alloggio.

ESTRATTO DEL BOI-TVA-LIQ-50-20140721

70 Secondo le disposizioni del c del 2 dell'articolo 269 del CGI, la tassa è esigibile per le prestazioni di servizi al momento dell'incasso degli acconti, del prezzo, della remunerazione o, su opzione del contribuente, secondo il regime della competenza.